

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1989, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

---

*Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:*

|  |  |
|--|--|
| Zucchero bianco:   | 21,61  |
| Zucchero greggio:  | 19,88  |
| Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | $21,61 \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure  |
| Se tali sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione:                           | Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione |
| Melassi:   | —  |
| Isoglucosio <sup>(?)</sup> :   | 21,61 <sup>(?)</sup>   |

---

(1) «S» è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(?) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(?) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

---